

STATUTO

STATUTO.....	1
STATUTO.....	3
TITOLO I.....	3
- DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO -.....	3
Art. 1 – Denominazione.....	3
Art. 2 – Sede sociale e domicilio dei soci.....	3
Art. 3 - Durata.....	3
Art. 4 – Oggetto.....	4
TITOLO II.....	5
CAPITALE – QUOTE – SOCI - CONTRIBUTI.....	5
Art. 5 - Capitale sociale.....	5
Art. 6 - Quote.....	6
Art. 7 Aumenti del capitale sociale.....	6
Art. 8 Cessione delle quote: prelazione, gradimento.....	7
Art. 9 – Titoli di debito.....	9
TITOLO III.....	9
GLI ORGANI DELLA SOCIETA’.....	9
Art 10 Organi Sociali.....	9
ASSEMBLEA.....	10
Art. 11 - Costituzione.....	10
Art. 12 – Attività e convocazione.....	10
Art. 13 – Svolgimento dell’Assemblea.....	12
Art. 14 – Intervento in Assemblea.....	12
Art. 15 – Decisioni dei soci - quorum.....	12
Art. 16 – Verbalizzazione.....	13
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O AMMINISTRATORE UNICO.....	13
Art. 17 – Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione.....	13
Art. 18 – Elezione dei Consiglieri.....	13
Art. 19 – Poteri del Consiglio di Amministrazione o dell’Amministratore unico.....	14
Art. 20 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione.....	15
Art. 21 – Amministratore delegato, comitato esecutivo.....	17
PRESIDENTE.....	17
Art. 22 – Poteri del Presidente.....	17
COLLEGIO SINDACALE - CONTROLLO CONTABILE.....	17
Art. 24 – Requisiti degli Amministratori e dei Sindaci.....	18
TITOLO IV.....	18
ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO.....	18
Art. 25 – Esercizi sociali, Bilancio e Utili.....	18
TITOLO V.....	19
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE.....	19
Art. 26 – Scioglimento e Liquidazione.....	19
TITOLO VI.....	19
NORME FINALI.....	19
Art. 27 – Controversie.....	19

STATUTO

TITOLO I

- DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO -

Art. 1 – Denominazione

1.1 E' costituita la società a responsabilità limitata, con la denominazione “**AER Impianti Srl**”.

Art. 2 – Sede sociale e domicilio dei soci

2.1 La società ha sede nel Comune di Rufina all'indirizzo risultante da apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

2.1.2 La società con decisione dell'organo amministrativo o dell'amministratore unico, può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate; compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie e di deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso da quello indicato al primo comma.

2.2 Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Registro Imprese è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel Registro Imprese si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Art. 3 - Durata

3.1 La Società ha durata fino al 31.12.2050; tale durata potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, osservate le formalità di legge.

Art. 4 – Oggetto

4.1 La società ha per oggetto:

A) **L'attività di:**

- realizzazione di impianti di termovalorizzazione, e delle reti, eventualmente connesse per il teleriscaldamento;
- realizzazione di discariche;
- realizzazione di Impianti per le energie rinnovabili;
- gestione di Impianti di incenerimento e discariche.

B) **Attività connesse:**

- svolgimento di tutte le attività sussidiarie, connesse, conseguenti o complementari alle attività descritte al punto precedente ivi comprese quelle di studio, ricerca, sperimentazione e progettazione, nonché di bonifica e rinaturalizzazione delle aree proprie, soggette a piano specifico di azione.
- Le attività di cui ai punti precedenti potranno essere svolte dalla società sia direttamente che mediante affidamento delle stesse in tutto o in parte ad altri soggetti pubblici o privati.
- Per il conseguimento dell'oggetto sociale di cui al presente Statuto, la Società potrà:

a) richiedere tutte le iscrizioni, registrazioni, autorizzazioni, concessioni e nulla osta necessari allo svolgimento delle attività previste dal presente statuto;

b) promuovere e stipulare convenzioni con gli Enti locali e con gli imprenditori operanti nell'ambito del bacino di utenza ai fini della definizione delle condizioni, corrispettivi, modalità e termini di espletamento delle attività di progettazione, organizzazione, realizzazione e gestione degli impianti ed attività di smaltimento previste dal presente statuto;

c) compiere tutti gli atti e le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari idonee ad istituire tutti i rapporti ritenuti necessari od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, compreso l'accesso a tutte le forme di credito, prestando altresì fidejussioni, avalli e garanzie anche di natura reale, nell'interesse proprio o di proprie controllate, anche a favore di istituti di credito in genere, il tutto nel pieno rispetto della legislazione vigente e quindi con espressa esclusione dell'esercizio delle suddette attività finanziarie e di partecipazione nei confronti del pubblico.

d) acquisire partecipazioni in altri Enti e/o Imprese;

e) acquisizione, produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica e termica nonché installazione e manutenzione presso terzi, di impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti tradizionali e/o rinnovabili

C) Sono comunque tassativamente escluse:

- l'attività di intermediazione mobiliare di cui all'art. 1, Legge 2 gennaio 1991, n. 1;
- la sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'articolo 18 Legge 216 del 1974 ed articolo 11, comma 2°, Decreto Legislativo n. 385 del 1993 e provvedimenti di attuazione;
- l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'articolo 106, comma 1, Decreto Legislativo n. 385 del 1993 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" e successive modifiche e integrazioni
- Nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge essa potrà compiere tutte le operazioni che saranno ritenute dagli amministratori necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

TITOLO II

CAPITALE – QUOTE – SOCI - CONTRIBUTI

Art. 5 - Capitale sociale

5.1 Il capitale della Società è di € 996.374,00 ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2462 del codice civile.

5.2 Il trasferimento della quota, o l'aumento di capitale sociale, non possono far scendere al di sotto del 60 % la misura percentuale delle partecipazioni possedute, direttamente o tramite partecipazioni, dagli Enti territoriali locali.

5.3 Il capitale sociale può essere aumentato in una o più volte con l'osservanza delle norme di legge e del presente Statuto e con le modalità e nei termini stabiliti dalla delibera di aumento.

5.4 Il capitale sociale potrà essere costituito o aumentato anche tramite conferimenti di beni in natura.

5.5 A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse annuo ad un tasso pari a quello legale maggiorato di tre punti, fermo il disposto dell'art. 2466 del Codice Civile e comunque nel pieno rispetto della L. 07.03.1996 (normativa sull'usura).

Art. 6 - Quote

6.1 Le quote attribuiscono ai singoli soci diritti sociali in misura proporzionale al valore nominale della partecipazione posseduta;

Art. 7 Aumenti del capitale sociale

7.1 Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'organo amministrativo o dall'amministratore unico ai soci stessi recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove partecipazioni, salvo che la decisione del socio di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore di 30 (trenta) giorni per l'esercizio del diritto di opzione predetto.

7.2 Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni non optate dagli altri, da esercitarsi entro e non oltre giorni 30 dal ricevimento di apposita comunicazione da parte degli amministratori.

7.3 Se l'aumento di capitale non viene per intero sottoscritto dai soggetti di cui ai punti precedenti, sia per opzione che per prelazione delle partecipazioni inoptate, l'organo amministrativo può eseguirne il collocamento presso terzi estranei alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.

7.4 In caso di aumento di capitale sociale eseguito mediante conferimenti in natura, l'organo amministrativo o l'amministratore unico, nel termine di centottanta giorni dalla deliberazione di iscrizione nel Registro delle Imprese, deve controllare le valutazioni contenute nella relazione di stima di cui all'art. 2465, co. 1, e, se sussistano fondati motivi, deve procedere

alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, la partecipazione sociale corrispondente ai conferimenti è inalienabile.

7.5 Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti sia inferiore di oltre un quinto (o altra misura) a quello per cui avvenne il conferimento il capitale sociale deve essere ridotto in misura corrispondente mediante riduzione della partecipazione sociale del socio conferente. In alternativa, il socio conferente dovrà versare la differenza in denaro entro 30 giorni dalla richiesta che l'organo amministrativo deve senza indugio inviargli; nel caso di inadempimento, il conferente deve essere escluso, a meno che i soci non decidano di ridurre il capitale sociale in misura corrispondente mediante riduzione della partecipazione sociale del socio conferente.

7.6 In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso, motivando le ragioni di tale omissione nel verbale dell'assemblea, il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'art. 2482-bis, co. 2, del c.c.

7.7 Nella fattispecie di cui all'art. 2466, co 2, del c.c., in mancanza di offerte per l'acquisto, la partecipazione al capitale sociale di titolarità del socio moroso può essere venduta all'incanto.

7.8 L'Assemblea può delegare il Consiglio di Amministrazione o l'amministratore unico ad aumentare il Capitale Sociale, anche in più tranches, fissandone le condizioni, i termini di sottoscrizione ed in generale i limiti e le modalità.

Art. 8 Cessione delle quote: prelazione, gradimento

8.1 Allo scopo di tutelare gli interessi della Società, si dispongono limitazioni al trasferimento delle partecipazioni.

8.2 Qualora i soci di AER Impianti SrL intendano vendere o comunque trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione, dovranno comunicare la propria offerta a mezzo di lettera raccomandata all'organo amministrativo o all'amministratore unico. L'offerta dovrà contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo o l'amministratore unico, entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che potranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità :

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo o all'amministratore unico, la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata inviata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'organo amministrativo o all'amministratore unico;

b) la quota dovrà essere trasferita entro 30 giorni dalla data in cui l'organo amministrativo o l'amministratore unico avrà comunicato al socio cedente a mezzo raccomandata da inviarsi entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui sub-a) l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata per il trasferimento e del notaio o dell'intermediario a tal fine designato dagli acquirenti.

8.3 Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante accresce automaticamente e proporzionalmente quello dei soci che viceversa intendono avvalersene.

8.4 La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 c.c.. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel Registro Imprese, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella prima comunicazione.

8.5 Non può essere esercitata la prelazione parziale.

8.6 Qualora i soci non esercitino, in tutto o in parte, il diritto di prelazione di cui al presente articolo, l'alienazione è soggetta al gradimento dell'Assemblea.

8.7 Qualora il gradimento venga negato con formula di mero gradimento il socio potrà recedere dalla Società con comunicazione da rendere entro e non oltre giorni 30 dall'avvenuto ricevimento del diniego al gradimento da parte dell'Assemblea. L'Assemblea determina la valutazione delle partecipazioni del socio recedente valendosi all'uopo anche delle prestazioni di esperti.

8.8 Il consenso può essere, altresì, negato, con l'osservanza delle sopradescritte formalità, qualora il soggetto indicato quale cessionario non dimostri di essere in possesso di tutti i seguenti requisiti minimi: possesso di idonee capacità economico – finanziarie, adeguata solidità patrimoniale, concreta esperienza nella gestione dei servizi pubblici locali (da valutarsi prevalentemente in termini di fatturazione specifica), idonee referenze bancarie fornite da

almeno 3 istituti di credito, consolidata stabilità degli assetti societari e/o manageriali. Inoltre, il consenso può essere negato qualora attraverso la cessione della quota promessa in vendita, la misura percentuale delle partecipazioni possedute, direttamente o tramite partecipazioni degli Enti territoriali locali, si riduca al di sotto del 60 %. In questo caso, il socio non ha diritto di recesso.

8.9 L'Assemblea dovrà esprimersi sul gradimento entro i 30 (trenta) giorni successivi allo spirare del termine di cui al comma precedente per l'esercizio del diritto di prelazione e comunicare al socio, con lettera raccomandata inviata all'indirizzo risultante dal Registro Imprese, la decisione sul gradimento.

8.10 La mancanza di comunicazione entro il termine stabilito equivale ad autorizzazione alla procedura di alienazione.

8.11 Il trasferimento, non preceduto da autorizzazione dell'Assemblea, è privo di qualsiasi efficacia nei confronti della Società e dei terzi.

Art. 9 – Titoli di debito

9.1 Per acquisire nuove risorse finanziarie, la società può utilizzare strumenti alternativi all'aumento di capitale, chiedendo versamenti di denaro ai soci, a titolo diverso dal conferimento, o a terzi, attraverso l'emissione di titoli di debito al portatore o nominativi.

La Società può emettere tali titoli, con decisione adottata dall'assemblea.

9.2 I finanziamenti di cui sopra non vanno ad incrementare il capitale sociale.

TITOLO III

GLI ORGANI DELLA SOCIETA'

Art 10 Organi Sociali

10.1 Sono organi della Società:

- a) Assemblea;
- b) Consiglio di Amministrazione;

- c) Amministratore unico
- c) Collegio Sindacale.

ASSEMBLEA

Art. 11 - Costituzione

11.1 L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'amministratore unico, mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e delle materie da trattare.

11.2 L'assemblea è convocata presso la sede della società o fuori dalla sede sociale, nel luogo indicato dall'avviso di convocazione, purché in Italia. L'avviso di convocazione sottoscritto dal Presidente dovrà essere inviato alla sede legale dei soci almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione o, nei casi d'urgenza, almeno quarantotto ore prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (magnetico o cartaceo) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

11.3 In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea, si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.

11.4 le decisioni assunte senza il metodo assembleare devono essere comunicate agli altri amministratori e all'organo di controllo.

Art. 12 – Attività e convocazione

12.1 L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

12.2 L'assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all'anno:

- per l'esame e l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora lo richiedono particolari esigenze, relative alla struttura ed all'oggetto della società;

- per l'esame e l'approvazione del budget annuale per l'esercizio successivo e la relazione della previsione programmatica, ferma restando ogni competenza del Consiglio di Amministrazione o dell'amministratore unico, entro il 30 Novembre.

12.3 Sono riservate all'assemblea ordinaria:

- l'approvazione del bilancio;
- l'approvazione del budget annuale e pluriennale;
- la nomina degli amministratori, la nomina dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale;
- la determinazione dei compensi degli amministratori e dei sindaci, considerata anche la loro competenza in materia di controllo contabile;
- le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione;
- le decisioni sugli argomenti per i quali i soci che rappresentano un terzo del capitale sociale richiedono l'adozione di una decisione dei soci;
- le decisioni inerenti gli atti acquisitivi o alienativi di aziende o rami di aziende, di diritti reali immobiliari e di concessione di garanzie reali e personali, nonché la stipulazione di atti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni immobili;
- le altre materie ad essa attribuite da disposizioni di legge o dal presente statuto.
- l'assunzione di ulteriori servizi pubblici inerenti l'oggetto sociale e/o di servizi pubblici anche già svolti ma a favore dei Comuni o Enti Pubblici non soci;
- la revoca del Consiglio di Amministrazione o dell'amministratore unico e/o i provvedimenti di cui all'art. 2434 del Codice Civile;
- la nomina del Presidente e dell'eventuale Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 2465 c.c., dell'acquisto da parte della Società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società.

Art. 13 – Svolgimento dell'Assemblea

13.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'amministratore unico o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, in mancanza è l'Assemblea stessa a nominare il Presidente.

13.2 Il presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente. Nell'Assemblea straordinaria il segretario dovrà essere un notaio.

13.3 Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede, viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Art. 14 – Intervento in Assemblea

14.1 Possono intervenire all'Assemblea i soci, gli amministratori e i componenti dell'organo di controllo.

Art. 15 – Decisioni dei soci - quorum

15.1 Le decisioni assembleari sono assunte con il metodo Assembleare ai sensi di legge.

15.2 Ai fini della validità della deliberazione adottata ai sensi dell'art. 2479-bis c.c., occorre che gli amministratori e i sindaci assenti all'adunanza rilascino preventiva dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, sottoscritta con firma autografa o digitale e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare e che non si oppongono alla relativa trattazione. Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori e ai sindaci che sono rimasti assenti nonché, se nominati, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito.

Art. 16 – Verbalizzazione

16.1 Le decisioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

16.2 Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) le formalità e la regolarità della convocazione;
- c) anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato;
- d) le modalità e il risultato delle votazioni;
- e) deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

16.3 Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la rapida esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'organo amministrativo o dell'amministratore unico nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'art. 2478 c.c.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O AMMINISTRATORE UNICO**Art. 17 – Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione**

17.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea che dura in carica 3 esercizi o per il diverso tempo stabilito dai soci in sede di nomina ed è composto da 3 a 5 membri o da un amministratore unico nominato dall'Assemblea.

17.2 Possono essere nominati anche soggetti non soci.

17.3 Nel caso di Consiglio di Amministrazione, agli Enti territoriali locali, direttamente o tramite società partecipate al capitale sociale, spetta la designazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e di un Consigliere. Il Vice-Presidente sarà designato dagli altri soci.

Art. 18 – Elezione dei Consiglieri

18.1 L'Assemblea nomina l'Organo Amministrativo o l'amministratore unico;

Nel caso sia previsto l'organo amministrativo:

18.2 L'Assemblea nomina il Presidente, ed il Vice-Presidente.

18.3 Se cessa un Consigliere, per decadenza, dimissioni o morte, deve essere subito convocata l'Assemblea per provvedere alla sua sostituzione;

18.4 La revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa e in caso di revoca, nulla è dovuto al componente dell'organo amministrativo revocato a titolo di indennizzi e/o risarcimenti causati dalla mancanza della giusta causa, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministratore nella presente società come accettazione espressa di questa clausola e, pertanto, come rinuncia a indennizzi e/o risarcimenti.

18.5 Il Presidente del consiglio di amministrazione verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

18.6 I componenti dell'organo amministrativo sono rieleggibili.

18.7 Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.

18.8 L'Assemblea può assegnare, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell'organo amministrativo, anche nella forma di gettoni di presenza, a meno che detto compenso sia stato stabilito nell'atto costitutivo; agli stessi può inoltre essere attribuita una indennità di cessazione di carica, il tutto anche sotto forma di attribuzione di una percentuale di partecipazione agli utili. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che i componenti dell'organo amministrativo vi abbiano espressamente rinunciato con l'accettazione della carica.

18.9 Si applica ai componenti dell'organo amministrativo il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del c.c.

Art. 19 – Poteri del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore unico

19.1 Il Consiglio di Amministrazione o amministratore unico provvede con ogni e più ampio potere, alla ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, nei limiti e ad eccezione delle attività che per legge o per previsione dell'atto costitutivo sono riservate alla decisione dei soci.

19.2 L'organo amministrativo o l'amministratore unico gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

19.3 Sono comunque di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione o dell'amministratore unico e non sono delegabili i poteri relativi a:

- predisposizione del bilancio
- approvazione degli atti di programmazione, dei piani operativi annuali, dei piani di investimento e di quelli di assunzione del personale;
- le eventuali variazioni dello Statuto da proporre all'Assemblea;
- i regolamenti interni e le norme generali per l'esercizio delle attività sociali;
- le decisioni inerenti a partecipazioni della società ad enti, istituti, organismi e società e la designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa;
- alienazione, compravendita e permuta di beni immobili e brevetti;
- prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti;
- assunzione dei mutui;

19.4 Il Consiglio di Amministrazione o l'amministratore unico può sottoporre all'Assemblea Piani Industriali relativi allo sviluppo di tutte o parte delle attività previste dall'oggetto sociale che possono comprendere piani economici e finanziari delle attività al fine di conseguire la relativa autorizzazione ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti.

19.5 L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge o dallo statuto ai soci è di competenza dell'organo amministrativo o dell'amministratore unico.

19.6 Il Consiglio può attribuire a singoli consiglieri delega per singoli atti e/o specifiche materie, il Consiglio o l'amministratore unico ha facoltà di rilasciare procure per singoli atti o categorie di atti.

Art. 20 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione

20.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente e, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, di solito nella sede della Società o in altro luogo. L'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere inoltrato con

qualsiasi sistema di comunicazione (compresi telefax o posta elettronica). L'avviso deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare e deve essere spedito almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione o, per i casi d'urgenza, almeno quarantotto ore prima. La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità o quando ne facciano richiesta scritta almeno due Consiglieri.

20.2 Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e che i componenti del collegio sindacale, siano presenti o informati della riunione; in quest' ultimo caso occorre che i soggetti assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione e che non si oppongano alla relativa trattazione. Le decisioni assunte sono tempestivamente comunicate ai soggetti che sono rimasti assenti nonché, se nominati, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito.

20.3 Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

20.4 Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti; il consigliere astenuto si considera non prendere parte alla votazione. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

20.5 Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

20.6 Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

20.7 Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'adunanza;
- b) le formalità e la regolarità della convocazione;
- c) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;
- d) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;

e) le modalità e il risultato delle votazioni;

f) deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti.

20.8 Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

Art. 21 – Amministratore delegato, comitato esecutivo

21.1 Il Consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione. Tale compenso deve essere proporzionato ai poteri delegati ed alla attività svolta, oltre ad essere totalmente ricompreso nella cifra pattuita dall'assemblea quale forma retributiva prevista per il Consiglio di amministrazione.

PRESIDENTE

Art. 22 – Poteri del Presidente

22.1 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ha la firma e la rappresentanza sociale di fronte a terzi ed anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione.

22.2 In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito ad ogni effetto dal Vice Presidente, o dall'Amministratore Delegato.

COLLEGIO SINDACALE - CONTROLLO CONTABILE

Art. 23 – Nomina – Composizione e funzioni del Collegio Sindacale

23.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti a sensi dell'art. 2397 del Codice Civile nominato in forza di quanto segue:

23.2 Tutti i componenti del Collegio Sindacale devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

23.3 L'Assemblea nomina il collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2477 c.c., che ha anche la funzione di controllo contabile.

23.4 Agli Enti territoriali locali direttamente o tramite società partecipate al capitale sociale spetta la designazione del Presidente del Collegio sindacale, di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente. Gli altri componenti del Consiglio saranno designati dagli altri soci. I Sindaci durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

23.5 Ai componenti del Collegio Sindacale spetta il compenso stabilito dall'Assemblea nelle forme di un'indennità pari al minimo delle tariffe professionali vigenti.

Art. 24 – Requisiti degli Amministratori e dei Sindaci

24.1 Gli Amministratori e i Sindaci sono nominati nel rispetto dei criteri di onorabilità, professionalità e competenza ed individuati sulla base di comprovate competenze gestionali/aziendali.

TITOLO IV

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Art. 25 – Esercizi sociali, Bilancio e Utili

25.1 L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

25.2 Il bilancio, è presentato entro 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio, salvo che il Consiglio di Amministrazione intenda adottare il maggior termine di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 del Codice Civile.

In quest'ultimo caso, gli amministratori segnalano, nella Relazione sulla Gestione, le ragioni della dilazione, che devono coincidere con particolari esigenze, relative alla struttura o all'oggetto

della Società

25.3 Gli utili netti, detratta una somma pari al 5% degli stessi da destinarsi al fondo di riserva legale previsto dall'art. 2430 del Codice Civile saranno destinati alla remunerazione del capitale sociale, salvo diverso disposto dell'Assemblea.

25.4 L'Assemblea potrà deliberare la formazione di riserve straordinarie da effettuarsi mediante speciali accantonamenti di utili.

TITOLO V

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 26 – Scioglimento e Liquidazione

26.1 La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

26.2 Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della Società, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

26.3 L'Assemblea, con voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno i 2/3 – due terzi – del capitale sociale, convocata a norma del comma precedente, dovrà deliberare sulla messa in liquidazione, sulla nomina e sui poteri del liquidatore. Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca del liquidatore valgono le disposizioni stabilite in materia dall'art. 2487 del Codice Civile.

TITOLO VI

NORME FINALI

Art. 27 – Controversie

27.1 Qualunque controversia dovesse sorgere fra i soci ovvero fra i soci e la Società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge

prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Firenze, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

27.2 Nel caso non venga nominato, Qualunque controversia dovesse sorgere fra i soci ovvero fra i soci e la Società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sarà devoluta alla giurisdizione del Foro di Firenze.

Firmato: il presidente

. notaio.

Vi è sigillo.